

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri

Dott. Giorgio Lalle

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 14/2016 nei confronti di:

MARIO GIUNTI

* * *

In seguito alla trasmissione da parte della Procura Federale, pervenuta per il tramite della Segreteria della Federazione il 5.7.2016, della segnalazione della Sig.ra Daniela Bruni, in qualità Presidente della Giuria giudicante il concorso ippico 4* di S.O., svoltosi a Pistoia, nei giorni 24-26.6.2016, venivano sottoposti, in conformità della competenza di questo Giudice, i fatti riguardanti il comportamento scorretto del Sig. Mario Giunti, istruttore federale (n. tessera F.I.S.E. 992/F).

In particolare, la Sig.ra Bruni esprimeva di aver deciso nella giornata di sabato 25.6.2016, di concerto con il Comitato Organizzatore, di fare una pausa tra le categoria 4 anni e la B90, dalle 14.00 alle 15.00.

Successivamente, il Comitato dava comunicazione via altoparlante dell'anticipo della categoria B90 alle 14.45.

Durante tale intervallo la Sig.ra Bruni si trovava a transitare davanti il bar/ristorante del centro ippico e udiva un signore che, in evidente stato di agitazione, chiedeva ad alta voce chi fosse il Presidente di Giuria.

A quel punto, la Sig.ra Bruni interveniva qualificandosi e chiedendo quale fosse il problema.

Il Sig. Giunti si lamentava per il mutamento di orario della gara della sua categoria e, non soddisfatto delle spiegazioni della Presidente sui motivi che lo avevano reso necessario, la insultava pubblicamente all'interno del ristorante del centro ippico ove si teneva la indicata competizione.



Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art. 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del predetto Regolamento, avendo ritenuto sussistere un comportamento anti-regolamentare, apriva procedimento nei confronti di Mario Giunti e fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 15.7.2016, concedendo il previsto termine di due giorni prima della decisione per il deposito di memoria difensiva e documenti.

In seguito alla tempestiva comunicazione del provvedimento, perveniva ritualmente la memoria difensiva del Sig. Giunti, con allegati.

* * *


In primo luogo, deve evidenziare che la relazione sottoscritta dal Presidente di Giuria che ha direttamente assistito ai fatti di cui al rilievo, è stata redatta in modo circostanziato, con analitica indicazione di tutti i dati necessari per la definizione del presente giudizio disciplinare.

Tale documento, inoltre, fa fede fino a prova contraria, ai sensi del secondo comma dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia vigente.

Ciò premesso, il Sig. Giunti ha contestato i fatti di cui agli addebiti mossi nei suoi confronti, nei termini di seguito precisati. In particolare, asserisce di aver chiesto spiegazioni in merito al mutamento improvviso di orario ad una signora *“con distintivo FISE sulla giacca”* incontrata mentre percorreva *“lo stradello di congiunzione tra la segreteria ed il bar del Centro Ippico”*.

Questa ultima, qualificatasi come Presidente della Giuria, gli rispondeva che *“l'orario era flessibile e che comunque non era suo compito”*, dovendo rivolgersi al Comitato Organizzatore.

Il Giunti le rappresentava che in quel modo i suoi ragazzi *“non sarebbero arrivati in tempo per la gara”* e la Presidente gli avrebbe così risposto: *“vuol dire che non la faranno”*.



A questo punto alla richiesta del Giunti di quale fosse il suo nominativo questa le rispondeva che avrebbe potuto leggerlo sul programma del concorso e terminava, a suo dire, apostrofandolo, così da provocare la sua reazione alterata.

Orbene, seppure tale versione dei fatti risulta confermata dalle dichiarazioni (allegate alla memoria) rese dai Sigg.ri Antonio Meccheri ed Elena Gemelli, tuttavia la stessa non costituisce una valida giustificazione del comportamento tenuto dall'incolpato nei confronti di un Ufficiale di Gara.

Va, infatti, osservato che:

- l'art. 1, punto 2, lettera b) del Regolamento di Giustizia vigente prevede quale illecito disciplinare "ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di Ufficiali di Gara";
- l'art.10 dello Statuto F.I.S.E., al primo comma, prevede il dovere dei tesserati di rispettare lo Statuto, i Regolamenti della F.I.S.E., i principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva"; al secondo comma, stabilisce che "i tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento Sportivo del C.O.N.I., la cui violazione costituisce illecito disciplinare";
- il Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I., all'art. 2, sancisce l'obbligo dei tesserati di "comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva" e di cooperare "attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva"; all'art. 7, prevede il divieto per gli stessi di "esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo".

Orbene, è indubbia la violazione delle indicate disposizioni normative da parte del Sig. Giunti, resa ancor più grave dalla sua qualifica di istruttore federale.



Nella specie, infatti, non solo le espressioni usate, ma il modo offensivo con cui le stesse sono state pronunciate pubblicamente in un luogo affollato, rende palese l'intento del Sig. Giunti di ledere profondamente l'immagine e la dignità del Presidente di Giuria e di gettare discredito sugli ufficiali di gara in genere.

P.Q.M.

Il GSN irroga al tesserato **Mario Giunti** la sanzione della sospensione da ogni carica o incarico federale o sociale per un mese, ex art.6, lettera f) del Regolamento di Giustizia vigente.

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 15.7.2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

Dott. Giorgio Lalle

